

COMUNE DI BUSNAGO

PROVINCIA DI MILANO

Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 34 DEL 27/06/2005
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 19/03/2008

SOMMARIO

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1: Oggetto del Regolamento	3
Art. 2: Soggetti disciplinati dal regolamento	3
Art. 3: Dichiarazione di inizio attività	3
Art. 4: Oggetto e validità della dichiarazione di inizio attività.....	4
Art. 5: Divieto di apertura senza presentazione di dichiarazione di inizio attività.....	4
Art. 6: Requisiti.....	4
Art. 7: Commissione Consultiva Comunale	5
Art. 8: Compiti della Commissione consultiva comunale	5
Art. 9: Funzionamento della Commissione consultiva comunale.....	5
Art. 10: Ricorsi.....	5
PARTE II: NORME PER L 'ESERCIZIO DELL 'ATTIVITA'	6
Art. 11: Denuncia di inizio attività.....	6
Art. 12: Rilascio dell'autorizzazione	6
Art. 13: Criteri per il rilascio delle autorizzazioni	6
Art. 14: Inizio attività.....	6
Art. 15: Cessazione dell'attività.....	6
Art. 16: Sospensione dell'attività'	6
Art. 17: Trasferimento dell'esercizio e modifica locali	6
Art. 18: Subingresso.....	6
Art. 19: Successione.....	7
PARTE III: CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI	7
Art. 20: Requisiti dei locali	7
Art. 21: Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche.....	7
Art. 22 : Norme igieniche per l'esercizio dell'attività'	8
PARTE IV:ORARI E TARIFFE.....	8
Art. 23 : Orari.....	8
Art. 24: Tariffe	8
TITOLO V:CONTROLLI E SANZIONI	8
Art. 25: Controlli.....	8
Art. 26: Sanzioni	8
Art. 27: Sospensione,decadenza e revoca della dichiarazione di inizio attività	9
Art. 28: Ordinanza di cessazione di attività	9
TITOLO VI: NORME TRANSITORIE E FINALI	10
Art. 29: Abrogazioni norme precedenti	10
Art. 30: Entrata in vigore	10

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto del Regolamento¹

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le attività contemplate dalla legge n. 161 del 14/02/1963 “ Disciplina dell'attività' di barbieri, parrucchieri ed affini” successivamente modificata dalla legge n. 1142 del 23/12/1970 “ Modifiche alla legge 14/02/1963 n. 161 concernente la disciplina dell'attività' di barbieri, parrucchieri ed affini”, **dalla Legge n. 174 del 17/08/2005 “ Disciplina dell'attività di acconciatore”**, dalla legge n. 1 del 04/01/1990 “Disciplina dell'attività' di estetista” e dalla legge regionale n. 48 del 15/09/1989 “Disciplina dell'attività' di estetista”, e dalla **Legge n. 40 del 02/04/2007 “ Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico – professionale e la rottamazione di autoveicoli”**.

Non sono soggette al presente regolamento:

- le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
- le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2: Soggetti disciplinati dal regolamento¹

Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di:

a) ACCONCIATORE: attività esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare comprese prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;

b) ESTETISTA: l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Art. 3: Dichiarazione di inizio attività¹

L'esercizio dell'attività' di acconciatore ed estetista è subordinato alla presentazione di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e successive modifiche (Mod 1 allegato).

La dichiarazione di cui sopra è necessaria sia che l'attività' venga svolta in esercizi aperti al pubblico sia in circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, caserme, istituti di detenzione e rieducazione o qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.

Le attività di cui all'art. 2 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali ed i servizi sanitari siano funzionalmente disgiunti da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese autorizzate.

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e successive modificazioni. L'esposizione per la vendita di tali prodotti può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della superficie dell'attività'.

Art. 4: Oggetto e validità della dichiarazione di inizio attività¹

La dichiarazione di cui all'articolo precedente legittima all'esercizio dell'attività' ed è valida esclusivamente per l'intestatario della medesima e per i locali dell'esercizio in essa indicato.

E' possibile l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista nella medesima sede; è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. I locali adibiti all'attività' di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore.

Art. 5: Divieto di apertura senza presentazione di dichiarazione di inizio attività¹

Nessun esercizio può essere aperto e nessuna attività può essere iniziata senza la presentazione della dichiarazione di inizio attività, secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge 241/90 e successive modifiche.

Art. 6: Requisiti¹

Per l'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa artigiana avente i requisiti previsti dalla legge 08/08/1985, n. 443;
- iscrizione al Registro ditte della camera di commercio nel caso di società non artigiane (nel caso di impresa non artigiana deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda);
- qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15/09/1989, dell'art. 3 della legge n. 1 del 04/01/1990 e degli artt. 3 e 6 della Legge n. 174 del 17/08/2005;
- possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.lg. 114/98 da parte dei titolari d'impresa, dei soci e dei direttori incaricati;
- idoneità igienico – sanitarie dei locali e delle attrezzature e del personale come previsto dalla legge.

Art. 7: Commissione Consultiva Comunale

La commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2/bis della legge 14/02/1963 n. 161, come modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142 e dalla Legge 4/01/1990 n.1 è nominata dal Consiglio Comunale e decade alla scadenza del Consiglio stesso.

Tale commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è composta da:

- a) 2 rappresentanti effettivi delle categorie artigiane operanti nel territorio comunale (1 per l'attività' di parrucchiere ed 1 per l'attività' di estetista);
- b) un rappresentante dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- c) dal responsabile del settore igiene pubblica dell'A.S.L. o da un suo delegato;
- d) dal responsabile dell'ufficio commercio;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

Art. 8: Compiti della Commissione consultiva comunale

La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nel caso di modifica o revisione del presente Regolamento.

Il presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

Art. 9: Funzionamento della Commissione consultiva comunale

I componenti la Commissione saranno convocati con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, oppure nei casi urgenti via fax 48 ore prima.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b), e) del precedente art. 7 il Comune provvede alla sostituzione.

La designazione del nuovo membro spetta all'organismo che aveva provveduto alla prima designazione.

Art. 10: Ricorsi¹

Contro il provvedimento del Responsabile del Servizio che vieta o sospende l'esercizio dell'attività è ammesso ricorso secondo le disposizione di legge vigenti.

PARTE II: NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 11: Denuncia di inizio attività¹

L'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista, il trasferimento dell'attività ed il subingresso sono attivati mediante presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e successive modifiche, secondo il modello allegato (all. A).

Art. 12: Rilascio dell'autorizzazione¹

Articolo abrogato¹.

Art. 13: Criteri per il rilascio delle autorizzazioni¹

Articolo abrogato¹.

Art. 14: Inizio attività¹

Articolo abrogato¹.

Art. 15: Cessazione dell'attività¹

In caso di cessazione definitiva dell'attività, il titolare deve darne comunicazione entro 30 giorni all'ufficio commercio.

Art. 16: Sospensione dell'attività¹

Il titolare, che intenda sospendere temporaneamente l'attività per un periodo superiore a 30 giorni deve far pervenire all'ufficio comunale apposita comunicazione almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.

Il titolare può riattivare in qualsiasi momento l'esercizio dandone tempestiva notizia all'ufficio commercio.

Art. 17: Trasferimento dell'esercizio e modifica locali¹

Gli esercenti che intendono trasferire il loro esercizio da una ad altra località del territorio comunale, potranno farlo previa presentazione di apposita denuncia di inizio attività secondo il modello allegato (All. A).

Ogni modifica sostanziale dei locali deve essere comunicata all'Asl di competenza ai fini dell'accertamento dell'idoneità igienico – sanitaria.

Art. 18: Subingresso¹

Nel caso di subingresso a seguito di affitto o cessione di esercizio o per altra causa, è necessario presentare la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e successive modifiche, secondo il modello allegato (all. A).

Art. 19: Successione¹

Il subentrante per causa di morte, di invalidità o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano **può continuare l'esercizio dell'attività**, per un periodo di tre anni, ove dimostri che l'attività viene esercitata da persona qualificata. Decorso tale periodo senza che il subentrante compri il possesso del requisito soggettivo, **il diritto ad esercitare l'attività decade**.

PARTE III: CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI

Art. 20: Requisiti dei locali

I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolarmente devono corrispondere alle seguenti condizioni:

- a) avere tutti l'altezza minima di metri 2,70;
- b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
- c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio, e di infortunistica sul lavoro;
- d) tutti gli impianti tecnici e tecnologici devono essere installati nel rispetto delle norme vigenti;
- e) avere i pavimenti e rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- f) essere dotati di adeguati servizi igienici con locale antibagno;
- g) essere dotati di idonei recipienti a perfetta tenuta per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

Art. 21: Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

- per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate di volta in volta le coperture dei lettini di lavoro;
- la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico. Gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (es. lamette, rasoi, forbici, spatole, spazzole, ecc) devono essere monouso o devono essere disinfettati e/o sterilizzati con sistemi ed apparecchi idonei.

Art. 22 Norme igieniche per l'esercizio dell'attività'¹

A tutti gli operatori in attività negli esercizi di **acconciatore ed estetica** è fatto obbligo di utilizzare indumenti ben puliti.

E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art.7 del R.D. 30.10.24 n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".

Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc...) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

PARTE IV: ORARI E TARIFFE

Art. 23: Orari

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario e le giornate di chiusura settimanali in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività' a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Art. 24: Tariffe

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

TITOLO V: CONTROLLI E SANZIONI

Art. 25: Controlli

Gli agenti di polizia locale e della forza pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 26: Sanzioni¹

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale, e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni generali contenute nella Sezione I, Capo I e II della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Le somme relative ad infrazioni, non determinate da altre norme di legge, sono stabilite come segue:

- per attività svolta in forma ambulante, da euro 413,00 a euro 619,00;
- per attività svolta senza **la presentazione della denuncia di inizio attività**, da euro 413,00 a euro 619,00;
- per attività svolta senza che il titolare, oppure uno dei soci se si tratta di società, sia in possesso della prevista qualifica professionale, da euro 413,00 a 619,00;
- per il trasferimento dell'attività o ampliamento senza **la presentazione della denuncia di inizio attività**, da euro 413,00 a euro 619,00;
- per omessa esposizione del cartello orari e turni di chiusura, da euro 206,00 a euro 309,00;
- per omessa esposizione del titolo attestante la qualifica, da euro 206,00 ad euro 309,00;
- per omessa esposizione della tabella relativa alle tariffe da euro 413,00 ad euro 619,00;
- per omessa comunicazione di cessata attività all'Autorità Comunale competente, da euro 413,00 ad euro 619,00;
- per mancata osservanza degli orari e dei turni di chiusura, da euro 206,00 ad euro 309,00.

L'Amministrazione Comunale può determinare la sospensione dell'attività da 1 a 15 giorni in caso di reiterate violazioni delle disposizioni vigenti nell'arco dell'anno.

Il trasgressore o gli altri soggetti previsti dall'articolo 6 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco.

Per le sanzioni del presente regolamento il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatesi nei due anni precedenti.

Art. 27: Sospensione e decadenza della dichiarazione di inizio attività¹

L'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio

Art. 28: Ordinanza di cessazione di attività

L'amministrazione ordina la cessazione immediata dell'attività quando questa sia svolta senza la presentazione della denuncia di inizio attività e per la mancanza del titolo professionale, salvo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e sanità.

TITOLO VI: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29: Abrogazioni norme precedenti

Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenute in altri regolamenti e disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.

Art. 30: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il
Esso rimane in vigore sino all'emanazione di nuovo dispositivo regolamentare.

¹ Articolo modificato con delibera CC. N. del